

Disegni e Proposte di Legge presentate nel Parlamento italiano sui Beni comuni
Tabelle comparative a cura di Nicola Capone

Legislatura	Ramo del Parlamento	Proponenti (Primo firmatario)	Atto parlamentare		Soggetto ispitatore
XV Legislatura	Ministero della Giustizia	Commissione "Rodotà"*	Disegno di Legge Delega	2008 15 febbraio	
XVI Legislatura	Senato	Felice Casson	Disegno di Legge Delega (DdLD)**	n. 2031/2010 24 febbraio	Commissione "Rodotà"
XVIII Legislatura	Camera	Stefano Fassina	Proposta di Legge (PdL)	n. 1617/2019 21 febbraio	Attuare la Costituzione Paolo Maddalena
XVIII Legislatura	Camera	Giuseppe D'Ippolito	Proposta di Legge (PdL)***	n. 744/2019 4 aprile	Commissione "Rodotà"
XVIII Legislatura	Senato	Paola Nugnes	Disegno di Legge (DdL)	n. 1436/2019 24 luglio	Attuare la Costituzione Paolo Maddalena
XVIII Legislatura	Senato	Francesco Laforgia	Disegno di Legge (DdL)	n. 1999/2020 2 novembre	Commissione "Rodotà"
XVIII Legislatura	Senato	Paola Nugnes	Disegno di Legge (DdL)	n. 2610/2022 12 maggio	Attuare la Costituzione Paolo Maddalena

* La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso la il Ministero della Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 Giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici.

** Il DdLD 2031/2010, presentato al Senato da Felice Casson, riproduce fedelmente il testo del DdLD elaborato dalla Commissione "Rodotà".

*** La PdL 744/2019, presentata da G. D'Ippolito alla Camera - ripresa fedelmente dal DdL 1999/2020 presentato al Senato da F. Laforgia - riprende il testo del DdLD della Commissione "Rodotà" con delle lievi modifiche e con l'aggiunta della *definizione di ambiente* e del *principio di non regressione* che le pubbliche amministrazione devono rispettare nell'esercizio delle proprie potestà e competenze nella protezione dell'ambiente.

Disegno di Legge (Laforgia) 1999/2020, ispirato al Disegno di Legge Delega elaborato dalla “Commissione Rodotà”					
Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela	Elenco esemplificativo beni
<p>Bene (in generale) [Art. 810 Cod. civ.]</p> <p>(Art. 4, c. 1 DdL-Laforgia 1999/2020)</p>	<p>[Sono] «beni le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti».</p>				
				<p>Definizione di ambiente Art. 1-bis del Dlgs 152/2006 Art. 2 – DdL-Laforgia 1999/2020</p>	
<p>Demanio pubblico e Patrimonio dello Stato</p> <p>(Art. 7, c. 1 DdL-Laforgia 1999/2020)</p>	<p>[Le nozione di Demanio pubblico e di Patrimonio dello Stato sono sostituite dalla nozione di “Beni pubblici”].</p> <p>«Gli articoli 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829 e 830 del codice civile sono abrogati»*.</p>	<p>(Sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso l'introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche, fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di cui all'Art 1. 2 così articolata: 1) beni ad appartenenza pubblica necessaria. 2) beni pubblici sociali. 3) beni pubblici fruttiferi)**.</p>		<p>1. «Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: « Art. 1-bis. – (Definizione di ambiente) – 1. L'ambiente, oggetto della tutela prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e dal presente decreto legislativo, si riferisce al sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici. Vi rientrano, tra gli altri: il paesaggio; l'aria; i suoni e i rumori, gli odori; i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane, i ghiacciai e le nevi perenni e non; il mare e i fondali marini; i lidi e i tratti di costa; la fauna selvatica e la flora tutta; i campi e l'agricoltura e le pratiche agricole».</p> <p>2. I beni compresi nella definizione di ambiente di cui al comma 1 appartengono alla categoria dei beni comuni di cui all'articolo 812-bis e seguenti del codice civile».</p>	
	* La parte in grassetto non era presente nel DdLD (Casson) n. 2031/2010				
	** La parte in corsivo tra parentesi era presente nel DdLD (Casson) n. 2031/2010 Art. 1, c. 3d				
	Le parti direttamente citate dal testo del Disegno di Legge sono indicate tra virgolette basse (« »). I testi di collegamento o commento sono tra parentesi quadre ([])				

Disegno di Legge (Laforgia) 1999/2020, ispirato al Disegno di Legge Delega elaborato dalla "Commissione Rodotà"

Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela	Elenco esemplificativo beni
<p>Beni comuni [Art. 812-bis Cod. civ.]</p> <p>(Art. 6, c. 1.1 DdL-Laforgia 1999/2020)</p>	<p>«Sono beni comuni quei beni le cui utilità sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona umana e alla salvaguardia dell'ambiente*».</p> <p>«Con la legge è coordinata la disciplina dei beni comuni con quella degli usi civici».</p>	<p>«Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità fissati dalla legge».</p>	<p>«Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono collocati fuori commercio e sono gestiti da soggetti pubblici garantendo la partecipazione della comunità secondo i limiti e le modalità fissati dalla legge*. Ne è consentita la concessione nei soli casi previsti dalla legge» (e per una durata limitata, senza possibilità di proroghe)**.</p>	<p>(I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future)**.</p> <p>«Alla tutela giurisdizionale dei diritti connessi alla salvaguardia e alla fruizione dei beni comuni ha accesso chiunque. Salvi i casi di legittimazione per la tutela di altri diritti ed interessi, all'esercizio dell'azione di danni arrecati al bene comune è legittimato in via esclusiva lo Stato. Allo Stato spetta pure l'azione per la riversione dei profitti. I presupposti e le modalità di esercizio dell'azione sono definiti con leggi» (saranno definite dal decreto delegato)**.</p>	<p>(Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate)**.</p> <p>[Appartengono alla categoria dei beni comuni i beni compresi nella definizione di ambiente]: «V rientrano, tra gli altri: il paesaggio; l'aria; i suoni e i rumori, gli odori; i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti, i laghi e le altre acque; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane, i ghiacciai e le nevi perenni e non; il mare e i fondali marini; i lidi e i tratti di costa; la fauna selvatica e la flora tutta; i campi e l'agricoltura e le pratiche agricole»*</p> <p>(Artt. 2, cc. 1-2, e 8, c. 1 c,d,e,f - DdL-Laforgia 1999/2020).</p> <p>[Sono, inoltre, sottoposti] «al regime dei beni comuni» [le cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico] (Art. 8, c. 1 a DdL-Laforgia 1999/2020).</p>

Disegno di Legge (Laforgia) 1999/2020, ispirato al Disegno di Legge Delega elaborato dalla "Commissione Rodotà"					
Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela	Elenco esemplificativo beni
Beni pubblici [Art. 812-ter Codice civ.] (Art. 6, c. 1.2 DdL-Laforgia 1999/2020)	Beni ad appartenenza pubblica necessaria [Art. 812-ter, c. 2] [Sono] «quelli che soddisfano interessi generali fondamentali»	«Non sono né usucapibili né alienabili».	[La loro] «cura discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali». «La loro circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali».	«Lo Stato e gli enti pubblici territoriali sono titolari dell'azione inibitoria e di quella risarcitoria. I medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e secondo le modalità che verranno definiti con legge».	«Vi rientrano fra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale».
	Beni pubblici sociali [Art. 812-ter, c. 3] [Sono] «quelli le cui utilità essenziali sono destinate a soddisfare bisogni corrispondenti ai diritti civili e sociali della persona»	«Non sono usucapibili».	«La circolazione è ammessa con mantenimento del vincolo di destinazione. La cessazione del vincolo di destinazione è subordinata alla condizione che gli enti pubblici titolari del potere di rimuoverlo assicurino il mantenimento o il miglioramento della qualità dei servizi sociali erogati» <i>(Con la disciplina dei beni sociali andrà coordinata quella dei beni di cui all'art. 826, comma 2, del codice civile, ad esclusione delle foreste, che rientrano nei beni comuni)**</i>	«La legge stabilisce le modalità e le condizioni di tutela giurisdizionale dei beni pubblici sociali anche da parte dei destinatari delle prestazioni. La tutela giurisdizionale dei beni in via amministrativa spetta allo Stato e ad enti pubblici anche non territoriali che la esercitano nei casi e secondo le modalità definiti con legge».	«Vi rientrano tra gli altri: le case dell'edilizia residenziale pubblica, gli edifici pubblici adibiti a ospedali, istituti di istruzione e asili; le reti locali di pubblico servizio. È in ogni caso fatto salvo il vincolo reale di destinazione pubblica».
	Beni pubblici fruttiferi [Art. 812-ter, c. 4] [Sono] «quelli che non rientrano nelle categorie indicate dal secondo e terzo comma». [Non sono previste specifiche per la loro tutela e manca un elenco dei beni esemplificativo]	«Essi sono alienabili e gestibili dalle persone pubbliche con strumenti di diritto privato».	«L'alienazione ne è consentita solo quando siano dimostrati il venir meno della necessità dell'utilizzo pubblico dello specifico bene e l'impossibilità di continuarne il godimento in proprietà con criteri economici» <i>(L'alienazione è regolata da idonei procedimenti che consentano di evidenziare la natura e la necessità delle scelte sottese alla dismissione. I corrispettivi realizzati non possono essere imputati a spesa corrente)**</i>	Sulla gestione e la valorizzazione di ogni tipo di bene pubblico. Art. 812-quater Codice civ. «I beni pubblici non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Tutte le utilizzazioni di beni pubblici da parte di un soggetto privato devono comportare il pagamento di un corrispettivo rigorosamente proporzionale ai vantaggi che può trarne l'utilizzatore individuato attraverso il confronto fra più offerte. Nella valutazione delle offerte, anche in occasione del rinnovo, si dovrà in ogni caso tenere conto dell'impatto sociale ed ambientale dell'utilizzazione. La gestione dei beni pubblici deve assicurare un'adeguata manutenzione e un idoneo sviluppo anche in relazione al mutamento delle esigenze di servizio» <i>(Art. 6, c. 1.3 - DdL-Laforgia 1999/2020)</i>	
Beni privati [Art. 812-quinquies Codice civ.] (Art. 6, c. 1.4 DdL-Laforgia 1999/2020)	«Sono definiti beni privati i beni che non rientrano nelle categorie di cui agli articoli 812-bis e 812-ter»				

Disegno di Legge (Nugnes) 1436/2019, ispirato da Paolo Maddalena – Associazione Attuare la Costituzione

Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela
Demanio pubblico [Art. 822, c. 1 Cod. civ.] (Art. 3, DdL-Nugnes 1436/2019)	[Il Demanio pubblico è] «inteso come l'insieme dei beni in proprietà collettiva del popolo, necessari per il funzionamento e lo sviluppo della democrazia costituzionale».	«Proprietà collettiva del popolo» [Derivante dal sintagma coniato da M. S. Giannini “Proprietà collettiva demaniale»].		
			Elenco esemplificativo beni [“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico”] (Art. 822, cc. 1-2 Cod. civ.). [“Appartengono inoltre al demanio pubblico i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, appartenenti allo Stato o, rispettivamente, alle regioni, alle province e ai comuni, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”] (ex art. 826, cc.3-4).	
Patrimonio pubblico [Art. 826, c. 1 Cod. civ.] (Art. 2 DdL-Nugnes 1436/2019)	Il secondo e il terzo comma dell'articolo 826 del codice civile sono abrogati.	[I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni a titolo di proprietà privata].	[I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni].	
* La parte in grassetto non era presente nel PdL (Fassina) n. 1617/2019				
Le parti direttamente citate dal testo del Disegno di Legge sono indicate tra virgolette basse (« »). I testi di collegamento o commento sono tra parentesi quadre ([])				

Disegno di Legge (Nugnes) 1436/2019, ispirato da Paolo Maddalena – Associazione Attuare la Costituzione

Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela
Beni comuni (Art. 1 DdL-Nugnes 1436/2019)	«Sono beni comuni le cose, materiali o immateriali, che, per la loro natura e per la loro funzione, soddisfano diritti fondamentali e bisogni socialmente rilevanti, servendo immediatamente la collettività».	«Detti beni sono naturalmente fuori commercio e in proprietà collettiva demaniale o in uso civico e collettivo, urbano e rurale. Essi non possono essere sottratti alla loro destinazione pubblica. Qualora si trovino in proprietà privata, la pubblica amministrazione è tenuta a riacquisirli al patrimonio pubblico, mediante lo strumento della prelazione nelle vendite, o a istituire sugli stessi le necessarie servitù pubbliche. In ogni caso la pubblica amministrazione è tenuta a controllare che sia perseguita da parte del proprietario la funzione sociale dei beni a lui nominalmente appartenenti e che il diritto di disposizione del bene sia esercitato in modo da non contrastare l'utilità sociale o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Nei casi di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia, necessarie a garantire servizi essenziali, o a situazioni di monopolio, la pubblica amministrazione è tenuta ad acquisirle alla proprietà pubblica e, se del caso, a trasferirle o ad affidarle a comunità di lavoratori o di utenti, nel rispetto del principio previsto dall'articolo 43 della Costituzione. Le suddette imprese pubbliche sono beni comuni. »	[I Beni comuni servono immediatamente la collettività] «la quale, in persona dei suoi componenti, della presente e delle future generazioni , è ammessa istituzionalmente a goderne in modo diretto». «La gestione dei beni comuni deve essere in mano pubblica o di comunità di lavoratori o di utenti.»	«Ai fini della tutela dei beni comuni, da difendere con tutti i mezzi giuridici, ivi comprese le nazionalizzazioni , sono legittimati ad agire in giudizio anche i cittadini singoli o associati, secondo il principio di sussidiarietà».
			Elenco esemplificativo beni [Secondo questo schema sono Beni comuni i beni costituenti il “Demanio pubblico” in quanto “Proprietà collettiva demaniale” e le imprese pubbliche che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia, necessarie a garantire servizi essenziali, o a situazioni di monopolio] «Rientrano, inoltre, nella disciplina più rigorosa dei beni comuni le foreste, le miniere, le cave e torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo» (Art. 3, c. 2 DdL-Nugnes 1436/2019) [art. 826, c. 4].	

Disegno di Legge (Nugnes) 1436/2019, ispirato da Paolo Maddalena – Associazione Attuare la Costituzione

Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela
<p>Proprietà Privata [Art. 832 Cod. civ.]</p> <p>(Artt. 1, 4, 5 DdL-Nugnes 1436/2019)</p>	<p>«Il proprietario ha il diritto di godere della cosa, materiale o immateriale, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla costituzione e dall'ordinamento giuridico, assicurandone la funzione sociale».</p> <p>(Art. 4, c.1, DdL-Nugnes 1436/2019)</p>	<p>[Secondo questo schema il bene può appartenere a titolo di proprietà privata a soggetti singoli, collettivi o pubblici. In quest'ultimo caso costituisce Patrimonio pubblico].</p> <p>[Qualora beni in proprietà privata siano riconosciuti come beni comuni] «la pubblica amministrazione è tenuta a riacquisirli al patrimonio pubblico, mediante lo strumento della prelazione nelle vendite, o a istituire sugli stessi le necessarie servitù pubbliche».</p> <p>(Art. 1, DdL-Nugnes 1436/2019)</p>	<p>«Il proprietario ha il diritto di disporre del bene in modo da non contrastare l'utilità pubblica o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Nei casi di inadempiamento di tale obbligo, l'atto di disposizione è nullo e il proprietario è tenuto al risarcimento del danno».</p> <p>(Art. 4, c.2, DdL-Nugnes 1436/2019)</p>	<p>«Nel caso di mancato perseguimento della funzione sociale ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, della Costituzione, per colpa o dolo del proprietario, lo Stato provvede ad assumere tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzione sociale della cosa di cui si tratta»</p> <p>(Art. 4, c.1, DdL-Nugnes 1436/2019)</p> <p>[Qualora beni in proprietà privata siano riconosciuti come beni comuni] «la pubblica amministrazione è tenuta a controllare che sia perseguita da parte del proprietario la funzione sociale dei beni a lui nominalmente appartenenti e che il diritto di disposizione del bene sia esercitato in modo da non contrastare l'utilità sociale o recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana».</p> <p>(Art. 1, DdL-Nugnes 1436/2019)</p>
		<p>Azione di rivendicazione [Art. 848, c. 4 – Cod. civ.]</p> <p>(Art. 5 – DdL 1436/2019)</p>		
		<p>«L'azione di rivendicazione non si prescrive, tranne che per gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione e salvi gli effetti del mancato svolgimento delle attività necessarie per assicurare il perseguimento della funzione sociale della cosa materiale o immateriale».</p>		

Disegno di Legge (Nugnes) 2610/2022, ispirato da Paolo Maddalena - Associazione Attuare la Costituzione				
Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela
Bene (in generale) [Art. 810 Cod. civ.] (Art. 1ab DdL Nugnes 2610/2022)	Sono beni giuridici le cose costituenti la comunità biotica, le cose, materiali o immateriali, funzionali all'attuazione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti in Costituzione e quelle riconosciute e tutelate da parte dell'ordinamento giuridico. (Art. 1b - DdL Nugnes 2610/2022)	I beni giuridici possono essere "fuori commercio" o "in commercio". Sono "fuori commercio" i "beni di preminente interesse generale" indispensabili per l'esistenza, l'individuazione e il funzionamento dello Stato comunità (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 41, 42 e 43 Cost.). Essi sono in "proprietà pubblica" originaria, piena e illimitata del "popolo" sovrano e costituiscono nel loro complesso il "demanio costituzionale". Tali beni sono denominati "beni pubblici" o "beni comuni" e sono inalienabili, inusucapibili e inespropriabili. Essi non possono essere privatizzati, e non può esserne prevista la separazione tra titolarità del diritto e suo contenuto, né la conseguente concessione a privati della loro gestione e dei profitti che ne derivano, salva la possibilità di affidare lo svolgimento di determinate attività a singoli privati, di cui al successivo art. 810-bis. I beni "in commercio" sono oggetto di proprietà privata, da parte di singoli soggetti privati, o, come patrimonio disponibile, da parte di organi e persone giuridiche pubbliche costituenti lo Stato persona giuridica, "organo" dello Stato comunità. È soppresso l'istituto del "patrimonio indisponibile" dello Stato. I beni che appartengono allo Stato persona a titolo di proprietà privata sono da definire "beni in proprietà privata dello Stato persona o di Enti pubblici". (Art. 1b - DdL Nugnes 2610/2022)		
				Persone giuridiche pubbliche [Art. 11 Cod. civ.] Le persone giuridiche pubbliche costituenti lo Stato persona, soggetto singolo, sono organi dello Stato comunità, soggetto plurimo, costituito dal territorio e dal popolo, cui appartiene la sovranità, ed esercitano le loro funzioni e i loro diritti nell'interesse dello Stato comunità secondo le norme della Costituzione. (Art. 1a - DdL Nugnes 2610/2022)

Disegno di Legge (Nugnes) 2610/2022, ispirato da Paolo Maddalena – Associazione Attuare la Costituzione

Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela
<p>Demanio Costituzionale [Art. 822, cc. 1,2 e art. 832 Cod. civ.]</p> <p>(Artt. 1bc DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Beni “fuori commercio”</p> <p>Sono “beni di preminente interesse generale” indispensabili per l’esistenza, l’individuazione e il funzionamento dello Stato comunità (artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 41, 42 e 43 Cost.).</p> <p>Tali beni sono denominati “beni pubblici” o “beni comuni” e sono inalienabili, inusucapibili e inespropriabili.</p> <p>(Art. 1b - DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Essi sono in “proprietà pubblica” originaria, piena e illimitata” del “popolo” sovrano e costituiscono nel loro complesso il “demanio costituzionale”.</p> <p>(Art. 1b - DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>I beni facenti parte del “demanio costituzionale” sono gestiti istituzionalmente dalla Pubblica amministrazione, centrale, regionale o locale, secondo le loro competenze, e servono direttamente o indirettamente la collettività, costituita dalla presente e dalle future generazioni. I consociati, considerati singolarmente, hanno il diritto d’uso e il pieno e libero godimento di detti beni e, considerati come parte della collettività, partecipano al loro governo, alla loro gestione.</p> <p>Fermo il diritto d’uso e godimento, di cui al precedente comma, lo svolgimento di determinate “attività” inerenti all’esercizio di funzioni o servizi pubblici può essere affidato, dalle Autorità competenti, per un periodo commisurato alla natura dell’attività, a cittadini italiani, a seguito del superamento di un pubblico concorso. I corrispettivi per le utilità fruite da terzi, a seguito dell’espletamento di detta attività, sono determinati a “tariffa” da dette Autorità, le quali provvedono a disciplinare l’intera materia con appositi Regolamenti».</p> <p>(Art. 1b - DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Spetta all’Autorità amministrativa la tutela dei beni di cui al precedente art. 810. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà pubblica e del possesso. / Nei casi in cui la tutela dei beni di cui si tratta è affidata all’azione del pubblico ministero penale o del pubblico ministero contabile i cittadini possono denunciare a detti organi fatti lesivi dei beni in questione e intervenire in giudizio <i>ad adiuvandum</i>. / I cittadini, singoli o associati, sono legittimati a agire in difesa dei loro diritti di uso, fruizione e tutela. / Gli stessi cittadini, singoli o associati, nell’esercizio del loro diritto di resistenza, come “parti” della Comunità, (art. 2, Cost.) e come titolari del diritto fondamentale di “partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2, Cost.), sono legittimati a promuovere, in sede giudiziaria, ai sensi dell’art. 118, comma 4, Cost., tutte le azioni a tutela dei beni in questione. Essi possono anche chiedere al giudice di dichiarare, ai sensi dell’art. 41 Cost., la nullità delle negoziazioni private in contrasto con i principi imperativi “dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, della tutela della salute e della tutela dell’ambiente”, nonché, ai sensi dell’art. 42, Cost., di dichiarare l’acquisto alla “proprietà pubblica” del Popolo di quei beni per i quali il proprietario privato, colposamente o dolosamente, non ha assicurato la funzione sociale. In ogni caso il ricorrente ha la possibilità di chiedere al giudice la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, qualora si tratti di atti o comportamenti conformi a leggi incostituzionali.</p> <p>(Art. 1c - DdL Nugnes 2610/2022)</p>

Disegno di Legge (Nugnes) 2610/2022, ispirato da Paolo Maddalena – Associazione Attuare la Costituzione						
Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela		
Demanio Costituzionale [Art. 822, cc. 1,2 e art. 832 Cod. civ.] (Art. 1b DdL Nugnes 2610/2022)		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elenco esemplificativo beni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Criteri di identificazione: I beni pubblici o comuni costituenti il “demanio costituzionale”, di cui al precedente articolo, sono individuati, non mediante una elencazione tassonomica, ma attraverso una “ermeneutica costituzionale” che, tenuto conto dell’evoluzione economica e sociale del Paese, identifichi i beni che, per la loro natura e le loro caratteristiche, sono in grado di garantire l’esistenza, l’identità e il funzionamento del sistema costituzionale, disegnato dai principi e dai diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Beni individuati: Rivestono tale carattere e sono rinvenibili in Costituzione i seguenti beni pubblici o comuni rientranti nel “demanio costituzionale”: a) il lido del mare, la spiaggia, i porti, i torrenti, i laghi e le altre acque pubbliche, nonché le foreste, le miniere, le cave e torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque o in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; b) il paesaggio, il patrimonio artistico e storico della Nazione, l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, le “utilità pubbliche” che la cosa in proprietà privata esprime, le servitù pubbliche e gli usi civici urbani e rurali, nonché gli altri beni che sono tutelati dai limiti posti al diritto di proprietà privata (art. 42, comma 2, Cost.) e all’iniziativa economica privata (art. 41, comma 2, Cost.); c) i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, le situazioni di monopolio e le industrie strategiche, in quanto abbiano carattere di preminente interesse generale (art. 43 Cost.); d) il lavoro, inteso come “bene immateriale”, costituito dal diritto fondamentale, e dal dovere di ciascuno, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale spirituale della società (art. 4 Cost.). </td> </tr> </tbody> </table>			Elenco esemplificativo beni	Criteri di identificazione: I beni pubblici o comuni costituenti il “demanio costituzionale”, di cui al precedente articolo, sono individuati, non mediante una elencazione tassonomica, ma attraverso una “ermeneutica costituzionale” che, tenuto conto dell’evoluzione economica e sociale del Paese, identifichi i beni che, per la loro natura e le loro caratteristiche, sono in grado di garantire l’esistenza, l’identità e il funzionamento del sistema costituzionale, disegnato dai principi e dai diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Beni individuati: Rivestono tale carattere e sono rinvenibili in Costituzione i seguenti beni pubblici o comuni rientranti nel “demanio costituzionale”: a) il lido del mare, la spiaggia, i porti, i torrenti, i laghi e le altre acque pubbliche, nonché le foreste, le miniere, le cave e torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque o in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; b) il paesaggio, il patrimonio artistico e storico della Nazione, l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, le “utilità pubbliche” che la cosa in proprietà privata esprime, le servitù pubbliche e gli usi civici urbani e rurali, nonché gli altri beni che sono tutelati dai limiti posti al diritto di proprietà privata (art. 42, comma 2, Cost.) e all’iniziativa economica privata (art. 41, comma 2, Cost.); c) i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, le situazioni di monopolio e le industrie strategiche, in quanto abbiano carattere di preminente interesse generale (art. 43 Cost.); d) il lavoro, inteso come “bene immateriale”, costituito dal diritto fondamentale, e dal dovere di ciascuno, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale spirituale della società (art. 4 Cost.).
Elenco esemplificativo beni						
Criteri di identificazione: I beni pubblici o comuni costituenti il “demanio costituzionale”, di cui al precedente articolo, sono individuati, non mediante una elencazione tassonomica, ma attraverso una “ermeneutica costituzionale” che, tenuto conto dell’evoluzione economica e sociale del Paese, identifichi i beni che, per la loro natura e le loro caratteristiche, sono in grado di garantire l’esistenza, l’identità e il funzionamento del sistema costituzionale, disegnato dai principi e dai diritti fondamentali sanciti in Costituzione. Beni individuati: Rivestono tale carattere e sono rinvenibili in Costituzione i seguenti beni pubblici o comuni rientranti nel “demanio costituzionale”: a) il lido del mare, la spiaggia, i porti, i torrenti, i laghi e le altre acque pubbliche, nonché le foreste, le miniere, le cave e torbiere, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico da chiunque o in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo; b) il paesaggio, il patrimonio artistico e storico della Nazione, l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, le “utilità pubbliche” che la cosa in proprietà privata esprime, le servitù pubbliche e gli usi civici urbani e rurali, nonché gli altri beni che sono tutelati dai limiti posti al diritto di proprietà privata (art. 42, comma 2, Cost.) e all’iniziativa economica privata (art. 41, comma 2, Cost.); c) i servizi pubblici essenziali, le fonti di energia, le situazioni di monopolio e le industrie strategiche, in quanto abbiano carattere di preminente interesse generale (art. 43 Cost.); d) il lavoro, inteso come “bene immateriale”, costituito dal diritto fondamentale, e dal dovere di ciascuno, di svolgere un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale spirituale della società (art. 4 Cost.).						
Beni comuni (Art. 1b DdL Nugnes 2610/2022)	Sono un aspetto del Demanio costituzionale					
Patrimonio pubblico [Art. 826, c. 1 Cod. civ.] (Art. 1b DdL Nugnes 2610/2022)	Beni “in commercio” Sono oggetto di proprietà privata, da parte di singoli soggetti privati, o, come patrimonio disponibile, da parte di organi e persone giuridiche pubbliche costituenti lo Stato persona giuridica, “organo” dello Stato comunità.	I beni che appartengono allo Stato persona a titolo di proprietà privata sono da definire “beni in proprietà privata dello Stato persona o di Enti pubblici”.				

Disegno di Legge (Nugnes) 2610/2022, ispirato da Paolo Maddalena – Associazione Attuare la Costituzione

Distinzione dei beni	Nozione	Titolarità	Gestione	Tutela
<p>Proprietà Privata [Art. 832 Cod. civ.]</p> <p>(Artt. ibdef DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Beni "in commercio»</p> <p>Sono oggetto di proprietà privata, da parte di singoli soggetti privati, o, come patrimonio disponibile, da parte di organi e persone giuridiche pubbliche costituenti lo Stato persona giuridica, "organo" dello Stato comunità.</p> <p>(Art. 1b DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Il proprietario ha il diritto di godere della cosa, materiale o immateriale, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico, assicurandone la funzione sociale, che costituisce principio imperativo inderogabile ai sensi dell'articolo 42 Cost. Nel caso di mancato perseguimento di quest'ultima la Pubblica amministrazione adotta tutti i provvedimenti necessari per assicurare la funzione sociale della cosa di cui si tratta, nell'interesse generale della collettività.</p> <p>(Art. 1d DdL DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Il proprietario ha il diritto di disporre del bene in modo da non contrastare i principi imperativi inderogabili della utilità sociale, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, della salute e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41 Cost.</p> <p>La Pubblica amministrazione è tenuta a perseguire la funzione sociale di detti beni.</p> <p>(Art. 1d DdL DdL Nugnes 2610/2022)</p> <p>Nella determinazione dell'indennità di espropriazione relativa a cose che esprimono più beni giuridici si deve tener conto del bene che già appartiene al demanio costituzionale in virtù delle utilità pubbliche che esprime.</p> <p>(Art. 1e DdL Nugnes 2610/2022)</p>	<p>Nei casi di inadempimento di tale obbligo, l'atto di disposizione è nullo e il proprietario è tenuto al risarcimento del danno.</p> <p>Il proprietario privato, ove, con dolo o colpa, non persegua la funzione sociale del bene, perde <i>ope constitutionis</i> la proprietà del bene stesso, il quale, come bene abbandonato, transita, previa diffida - e secondo la propria natura e le proprie caratteristiche, nonché le utilità sociali che può generare - nella proprietà pubblica demaniale della Comunità locale o nella proprietà privata dell'Ente comunale in cui il bene si trova.</p> <p>I Comuni con apposito Regolamento determinano le procedure, le modalità e i controlli relativi alle destinazioni dei predetti beni abbandonati.</p> <p>(Art. 1d DdL DdL Nugnes 2610/2022)</p>
		<p>Azione di rivendicazione [Art. 848, c. 4 - Cod. civ.]</p> <p>(Art. 1f DdL Nugnes 2610/2022)</p>		
		<p>L'azione di rivendicazione della proprietà privata non si prescrive, tranne che per gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione, nonché per gli effetti del passaggio della cosa nel demanio costituzionale, a causa del mancato perseguimento della funzione sociale o della violazione da parte del proprietario privato della utilità sociale, della sicurezza, della libertà, della dignità umana, della salute e dell'ambiente.</p>		